



**COMUNE DI VALMADRERA**  
Provincia di Lecco

Cod. 10688

**Delibera N. 7 del 13/03/2019**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2019.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemiladiciannove addi tredici del mese di Marzo alle ore 18:30 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il Sindaco, Donatella Crippa.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro Mastronardi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

	Pres.		Pres.
CRIPPA DONATELLA	SI	CRIMELLA ALESSANDRO	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	PEREGO BRUNO	SI
VASSENA PATRIZIA	SI	RUSCONI CHIARA	SI
TENTORI GIAMPIETRO	SI	CASTAGNA GIUSEPPE	SI
PIAZZA MARCO	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
BUTTI ANGELO	AG	VALSECCHI OLIVO	SI
AMARETTI FEDERICO	AG	BENENATI BRIGIDA	AG
BUTTI CLAUDIO	SI	MARONI VESCOVI MARIANGELA	AG
ANGHILERI GIUSEPPE	SI		
Totale			13

L'Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta:

	P	A
Antonio Rusconi	SI	==

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2019**

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 3 all'ordine del giorno sono 13.  
Si dà atto che è presente anche l'Assessore esterno Antonio Rusconi.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e, dopo aver suggerito che le proposte di deliberazione dal n. 3 al n. 7 all'ordine del giorno vengano presentate congiuntamente e poi votate singolarmente, cede la parola all'Assessore Antonio Rusconi, il quale spiega che si tratta di deliberazioni propedeutiche all'approvazione del bilancio che dovranno, inoltre, essere dichiarate immediatamente eseguibili per poter poi procedere all'approvazione del Bilancio e della nota di aggiornamento al DUP.

L'Assessore sottolinea, in particolare, che, anche per l'anno 2019, l'Amministrazione comunale ha scelto di non aumentare tasse e tariffe, segno di un bilancio sano che consentirà a chi si troverà ad amministrare Valmadrera di farlo senza difficoltà e con possibilità di ulteriori investimenti e sottolinea come non toccare né TARI né addizionale IRPEF sia una risposta concreta alle famiglie in difficoltà per esempio sotto l'aspetto del lavoro.

L'Assessore procede quindi ad illustrare la proposta di deliberazione iscritta al n. 3 all'ordine del giorno, dando lettura delle voci principali relative alle aliquote e detrazioni IMU e del dispositivo della deliberazione.

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

#### ***PREMESSO CHE:***

- *a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013);*
- *tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali.*
- *la IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria – IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;*
- *il comma 703 dell'art.1 della L. n. 147/2013 testualmente recita: “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;*

#### ***ATTESO CHE :***

- *l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. n. 201/2011 e smi;*
- *il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992;*
- *l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art 13;*
- *i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011;*
- *la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art 13;*
- *all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 22.12.2011, n. 214, sono state apportate ai sensi dall'art. 2, comma 2, lettera a) e b), legge n. 124 del 2013 le seguenti modifiche:*
  - *comma 9-bis “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;*

- *comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".*
- *all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 22.12.2011, n. 214, sono state apportate ai sensi dell'art. 1 comma 10 delle L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) le seguenti modifiche:*
  - *con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.*
  - *con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: - il comodante deve risiedere nello stesso Comune; - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; - il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.*
  - *le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016. La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016. La lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.*
  - *la lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.*
- *l'art. 1 comma 16 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) sostituisce il comma 15 - bis dell'articolo 19 del D.L. n. 201/2011, prevedendo per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, l'esclusione dall'imposta sugli immobili non solo per l'abitazione principale e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art.13 comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e così come modificato dall'art.9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2014), ma anche per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" (che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la*

spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso;

- l'art. 1 comma 15 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) integra l'articolo 13, co.2 del D.L. n. 201 prevedendo che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- l'art. 1 comma 13 della Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14.06.1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli: - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della L. n. 448 del 2001; - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- l'art. 1 comma 53 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) integra il contenuto dell'articolo 13 del D.L. n. 214 del 201, e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- l'art. 1 comma 21 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";
- l'art. 1 comma 380 della L. n. 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comuni, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota standard dello 0,76% sugli immobili accatastrati nelle categorie catastali D allo Stato;
- l'art. 1 comma 1092 della Legge di Stabilità 2019 (L. n. 145/2018);

**VISTA** la Legge di Bilancio 2019, n.145 del 30.12.2018, che non prevede per l'anno 2019 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 art.1, comma 26 della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);

#### **ALTRESÌ:**

- il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", con particolare riferimento all'art. 14;
- il regolamento comunale della IUC (imposta unica comunale), approvato con propria deliberazione n. 14 del 23.04.2014, che disciplina, nella parte seconda, l'applicazione dell'imposta municipale propria;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13.2.2019 ad oggetto "Imposte, Tasse e Tariffe Anno 2019 - Provvedimenti" la quale dispone la conferma per l'anno 2019 delle aliquote e detrazioni IMU così come previste per l'annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, nelle misure esposte nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALiquOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari	Non Applicata	

<p><i>classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</i></p>		
<p><i>Unità immobiliare adibita ad abitazione, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9, con relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, da ANZIANI o DISABILI che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, nonché per l'unità immobiliare adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) pensionati nel paese di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate. (art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria). Per tali unità immobiliari è necessaria la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio Tributi entro i termini di scadenza del versamento della rata di saldo (16.12.2019).</i></p>	<p>Non Applicata</p>	
<p><i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, delle categorie catastali A1-A8-A9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</i></p>	<p>0,40%</p>	<p>€ 200,00</p>
<p><i>Unità immobiliari locate ad uso abitativo (escluse le pertinenze) da privati per soddisfare, su indicazione del Comune, esigenze sociali abitative di natura transitoria ,ai sensi dell'art.5, comma 1 della L. n. 431/1998. (art. 13 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria). Per tali unità immobiliari è necessaria la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio Tributi entro i termini di scadenza del versamento della rata di saldo.</i></p>	<p>0,40%</p>	<p>nessuna</p>
<p><i>Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza. Per usufruire della riduzione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:</i></p>	<p>0,50 %</p>	<p>riduzione del 50% della base imponibile IMU</p>

<p>a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;  c) il comodato deve essere registrato.  Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria <u>dichiarazione IMU</u> entro il 30 giugno dell'anno successivo.  Per le unità immobiliari <u>prive</u> di comodato registrato è necessaria la presentazione di idonea <u>autocertificazione</u>, su modello predisposto dal Servizio Tributi entro i termini di scadenza del versamento della rata di saldo (16.12.2019).  <u>Nota bene: qualora le disposizioni sopra menzionate (a – b – c) non siano rispettate non opera la riduzione del 50% della base imponibile, ma sulla tipologia catastale "A" (abitativo) concessa in comodato non registrato è possibile applicare solo l'aliquota 0,50% mentre sulle pertinenze l'aliquota ordinaria 0,76%.</u></p>		
<p>Unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le relative pertinenze) locate a titolo di abitazione principale con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 (art. 11 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria).  Per tali unità immobiliari è necessaria la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio Tributi entro i termini di scadenza del versamento della rata di saldo (16.12.2019).</p>	0,70 %	riduzione del 25% dell'imposta
<p>Tutte le altre fattispecie imponibili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione locate/concesse a qualsiasi titolo.  Per le unità immobiliari locate/concesse a qualsiasi titolo è necessaria la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio Tributi entro i termini di scadenza del versamento della rata di saldo (16.12.2019).</p>	0,76 %	nessuna
<p>Unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte o tenute a disposizione.</p>	0,86 %	nessuna

**CONSIDERATO** che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23.12.1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**TENUTO CONTO** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.2.2018 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con i relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14.02.2019 ad oggetto: “Artt.151 e 170 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 – approvazione schema di nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 14.02.2019 ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)”;

**VISTA** la proroga al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, disposto con decreto del ministro dell'Interno 25.1.2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2.2.2019;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot.n. 5343 in data 6.4.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il comma 169, art. 1 L. n. 296/2006, che determina il termine per deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e l'effetto delle tariffe dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

**VISTO** l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n.267/2000;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio ai sensi dell'art.1 commi dal 463 al 494 della L. n.232/2016 (Legge di Stabilità 2017);

**DELIBERA**

**DI dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**DI confermare** per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni in premessa indicate relative all'imposta municipale propria (I.M.U.), già vigenti nell'anno 2018 secondo quanto stabilito nella relativa deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2018 ;

**DI DARE ATTO** che:

- in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 0,76 % dei fabbricati D;
- i terreni agricoli sono esenti da IMU in quanto il Comune di Valmadrera risulta classificato come montano (Circolare n. 9 del 14.06.1993 e successive modificazioni e integrazioni);

- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla L. n. 147/2013, fissata al 10,6 per mille;
- il pagamento del tributo è dovuto in n. 2 rate semestrali, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre ed il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

**DI** rimandare per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 23.04.2014;

**DI** demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

**DI** trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.”

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Antonio Rusconi, il Sindaco cede quindi la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che “Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio) che sono messi a disposizione dei Consiglieri richiedenti.”, si omette il verbale della presentazione da parte dell'Assessore Antonio Rusconi.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento o di chiarimento, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Risorse umane – Tributi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei 13 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

## **DELIBERA**

**DI** fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire la successiva approvazione del Bilancio di previsione, con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei 13 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

**DELIBERA**

**DI** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Donatella Crippa

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Mastronardi

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*